

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, avente ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"*, introduce nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), il tributo sui servizi indivisibili (TASI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la fonte normativa della IUC ha come riferimento i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013:

- commi da 639 a 640 Istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 648 a 668 TARI (componente tributo sui servizi);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

VISTI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147, concernenti la soggettività passiva e la base imponibile della TASI:

- comma 669, che dispone: *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli."*;

- comma 675, che dispone: *"La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"*;

VISTO, inoltre, il comma 676 del richiamato art. 1 L. n. 147/2013, in forza del quale: *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento"* mentre nel successivo comma 677 viene disposto che *"il comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;

VISTE le ulteriori disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 6.03.2014, n. 16, pubblicato sulla G.U. n. 54 del 06.03.2014, che dispone: *"al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011"*;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali,

VISTO l'art. 1, comma 169, primo e secondo periodo, della L. 27.12.2006, n. 296, che dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.05.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015 è stato differito al 31 luglio 2015;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 47 del 20/05/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATA la propria proposta di deliberazione in data odierna, relativa all'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015;

ATTESO che il gettito TASI necessario per garantire l'equilibrio del Bilancio di Previsione 2015 è stato stimato in Euro 2.125.000,00 determinando le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015 come segue:

- aliquota di base (ordinaria) nella misura del 1,5 per mille applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati di seguito,
- abitazione principale e relative pertinenze, una per ciascuna delle categorie catastali classificate in C/2,C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, nella misura del 2,5 per mille;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, come sopra definite, dei soci assegnatari nella misura del 2,5 per mille,
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e relative pertinenze, come sopra indicate, nella misura del 2,5 per mille;
- casa coniugata assegnata al coniuge, e relative pertinenze, come sopra definite, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura del 2,5 per mille;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, e relative pertinenze, come sopra definite, nella misura del 2,5 per mille;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra definite, nella misura del 2,5 per mille;
- fabbricati rurali strumentali all'attività agricola nella misura del 1 per mille;
- unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 pari a zero;

RITENUTO necessario prevedere e riconoscere, ai sensi dell'art. 1, comma 682 della L. 27/12/2013, n. 147, una detrazione di Euro 20,00 per quelle abitazioni principali e relative pertinenze la cui somma delle rendite catastali sia inferiore o uguale a Euro 250,00;

RITENUTO, altresì, necessario, prevedere e riconoscere, ai sensi dello stesso articolo 1, comma 682 della L. 147/2013, una detrazione di Euro 50,00 per l'abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100 %, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della L. n. 381/70, che risulti proprietario di una sola abitazione su tutto il territorio nazionale e che vi risieda;

RILEVATO che le detrazioni di cui ai punti 2 e 3, di cui sopra, non sono cumulabili;

DATO ATTO che dall'importo dovuto a titolo di TASI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo va sottratta la detrazione spettante al contribuente nella misura sopra stabilita, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'eventuale importo residuo della detrazione può essere computato in

diminuzione dell'importo TASI dovuto per le pertinenze dell'abitazione stessa. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RITENUTO, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, per l'abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della L. n. 381/70, che risulti proprietario di una sola abitazione su tutto il territorio nazionale e che vi risieda, l'obbligo di presentazione di apposita comunicazione da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Reggello entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicando l'immobile interessato alla detrazione dando atto che, ove la comunicazione venga presentata oltre il citato termine o non venga presentata, il contribuente non potrà usufruire della detrazione;

PRECISATO che le comunicazioni sopracitate debbano essere presentate solo entro il 31 dicembre del primo anno di applicazione della detrazione;

DATO ATTO che:

- per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

PRESO ATTO del D.L. n. 47/2014, convertito dalla Legge 23.05.2015 n. 80, che stabilisce che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritta all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Il decreto stabilisce inoltre che per le unità immobiliari di cui al precedente periodo la TASI sia dovuta per ciascun anno in misura ridotta di due terzi;

DATO ATTO che la somma delle aliquote IMU e TASI stabilite per ciascuna tipologia di immobile rispetta il vincolo posto dall'art. 1 commi 640 e 677 della L. 147/2013;

CONSIDERATO che occorre fornire evidenza dei servizi indivisibili finanziati con la TASI;

EVIDENZIATO che il Ministero non ha fornito indicazioni specifiche sull'individuazione dei servizi indivisibili;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti art.49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO l'esito dell'esperita votazione;

DELIBERA

1. di determinare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015 come segue:
 - aliquota di base (ordinaria) nella misura del 1,5 per mille applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati di seguito,
 - abitazione principale e relative pertinenze, una per ciascuna delle categorie catastali classificate in C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, nella misura del 2,5 per mille;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, come sopra definite, dei soci assegnatari nella misura del 2,5 per mille,

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e relative pertinenze, come sopra indicate, nella misura del 2,5 per mille;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, e relative pertinenze, come sopra definite, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura del 2,5 per mille;
 - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, e relative pertinenze, come sopra definite, nella misura del 2,5 per mille;
 - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra definite, nella misura del 2,5 per mille;
 - unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, aliquota nella misura del 2,5 per mille, dovuta per ciascun anno in misura ridotta di due terzi;
 - fabbricati rurali strumentali all'attività agricola nella misura del 1 per mille;
 - unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 pari a zero;
2. di prevedere e riconoscere, ai sensi dell'art. 1, comma 682 della L. 27/12/2013, n. 147, una detrazione di Euro 20,00 per quelle abitazioni principali e relative pertinenze la cui somma delle rendite catastali sia inferiore o uguale a Euro 250,00;
 3. di prevedere e riconoscere, ai sensi dello stesso articolo di cui al punto 2), una detrazione di Euro 50,00 per l'abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della L. n. 381/70, che risulti proprietario di una sola abitazione su tutto il territorio nazionale e che vi risieda;
 4. di precisare che le detrazioni di cui ai punti 2 e 3, di cui sopra, non sono cumulabili;
 5. di dare atto che dall'importo dovuto a titolo di TASI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo va sottratta la detrazione spettante al contribuente nella misura sopra stabilita, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'eventuale importo residuo della detrazione può essere computato in diminuzione dell'importo TASI dovuto per le pertinenze dell'abitazione stessa. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 6. di precisare che per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 7. di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI stabilite per ciascuna tipologia di immobile rispetta il vincolo posto dall'art. 1 comma 640 e 677 della L. 147/2013;
 8. di disporre, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, per l'abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104/92, oppure

persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della L. n. 381/70, che risulti proprietario di una sola abitazione su tutto il territorio nazionale e che vi risieda, l'obbligo di presentazione di apposita comunicazione da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Reggello entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicando l'immobile interessato alla detrazione dando atto che, ove la comunicazione venga presentata oltre il citato termine, o non venga presentata, il contribuente non potrà usufruire della detrazione;

9. di precisare che le comunicazioni sopracitate debbano essere presentate solo entro il 31 dicembre del primo anno di applicazione della detrazione;
10. di individuare tra i servizi indivisibili i seguenti servizi comunali, con l'indicazione dei costi stimati per il bilancio di previsione 2015, (al netto di eventuali spese finanziate con contributi regionali o con altre entrate correlate), alla cui copertura, seppure parzialmente, la TASI è finalizzata:

SERVIZIO	IMPORTO
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	247.593,24
Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione	821.719,96
Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione	394.252,20
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	282.129,72
Ufficio tecnico	333.623,90
Anagrafe	142.569,45
Altri Servizi generali	372.348,94
Illuminazione pubblica e servizi connessi	622.108,91
Urbanistica e gestione del territorio	326.641,78
Servizi di protezione civile	64.012,14
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	251.352,51
Trasporto pubblico locale	333.814,99
Biblioteca	197.780,57
Polizia Municipale	375.528,83
Totale	4.765.477,14

11. di disporre la trasmissione di copia del presente atto, per via telematica, a cura dell'Ufficio tributi, al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360.

Successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

a voti _____, espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art.134, comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n.267.

--- o ---

La trascrizione della registrazione audio della discussione sul presente punto, è riportata nel testo dattiloscritto allegato alla delibera di approvazione del verbale della presente seduta.

--- o ---

